



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

Regolamento per il funzionamento del Comitato per la Ricerca Etica nelle scienze Umane e Sociali (CAREUS)

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, la composizione e il funzionamento del Comitato per la Ricerca Etica nelle scienze Umane e Sociali - CAREUS (di seguito Comitato), organismo indipendente dell'Università degli Studi di Siena, la cui istituzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 novembre 2019, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 12 novembre 2019.

Art. 2 Composizione e durata in carica

1. Il Comitato è composto da un numero di nove membri: due per ciascuna delle quattro macro-aree disciplinari più un esperto o un'esperta in scienze giuridiche. I e le componenti sono scelti e scelte tra il personale docente in servizio presso l'Ateneo. I membri del Comitato sono designati o revocati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore o della Rettrice, che individua anche il Presidente o la Presidente del Comitato, e nominati con decreto del Rettore o della Rettrice. I e le componenti durano in carica 3 anni solari e possono essere riconfermati e riconfermate nell'incarico per un solo ulteriore triennio consecutivo.
2. I membri del Comitato possono avvalersi della consulenza di esperti e esperte provenienti da settori scientifico-disciplinari differenti (si veda quanto specificato all'art. 5), di volta in volta selezionati e selezionate all'interno di un Elenco di esperti e esperte di nomina dipartimentale.
3. In caso di rinuncia o decadenza o revoca di uno o più componenti, il Senato Accademico provvede alle relative designazioni in sostituzione. Il Decreto Rettorale di nomina specifica il periodo residuo del mandato del o della componente che subentra.
4. I membri che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, o comunque per cinque assenze nell'arco dell'anno solare, decadono dalla carica e vengono sostituiti.
5. I e le componenti del Comitato sono tenuti e tenute alla segretezza sugli atti connessi alle attività del Comitato stesso.
6. I e le componenti del Comitato sono inoltre tenuti e tenute a sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, che li obbliga e le obbliga a non pronunciarsi e ad astenersi dal voto su questioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto.
7. L'incarico di componente del Comitato è gratuito, salvo quanto previsto dall'art. 2, let. e) dell'Atto di istituzione del Comitato.
8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato definisce una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

Art. 3 Funzioni del o della Presidente

1. Il o la Presidente promuove e coordina le attività del Comitato assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento; sottoscrive i pareri del Comitato e lo rappresenta presso



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

l'Università e gli organismi esterni; convoca e presiede le sedute fissandone l'ordine del giorno; riferisce annualmente al Senato Accademico sull'attività svolta sulla base della relazione redatta dal Comitato.

Art. 4 Segreteria

1. Il Comitato si avvale del supporto di una segreteria messa a disposizione presso la Divisione Ricerca e Trasferimento Tecnologico.
2. La Segreteria ha il compito di:
 - a) provvedere alle convocazioni su indicazione del o della Presidente;
 - b) partecipare alle riunioni del Comitato e redigere i verbali;
 - c) curare la registrazione degli atti e della documentazione;
 - d) predisporre i materiali necessari all'attività del Comitato;
 - e) trasmettere i pareri ai richiedenti e alle richiedenti;
 - f) aggiornare l'Elenco degli esperti e delle esperte;
 - g) sensibilizzare, di concerto con i e con le componenti del Comitato, i e le docenti e i ricercatori e le ricercatrici alle questioni etiche fornendo consulenza e supporto su programmi e iniziative che richiedano una attenzione specifica alle tematiche etiche.

Art. 5 Elenco degli esperti e delle esperte

1. Ciascun Dipartimento individua al proprio interno fino a 2 docenti per ogni settore scientifico disciplinare che possano essere eventualmente coinvolti o coinvolte nelle attività del Comitato quando richiesto dalla problematica etica affrontata nello specifico.
2. I docenti nominati e le docenti nominate dai Dipartimenti faranno parte dell'Elenco di esperti e esperte consultabili dal Comitato in base alle richieste di pareri pervenute.
3. I Dipartimenti provvedono a comunicare alla Segreteria del Comitato eventuali variazioni nelle nomine affinché la stessa possa mantenere aggiornato l'Elenco.

Art. 6 Convocazione e modalità di decisione

1. Il Comitato viene convocato dal o dalla Presidente di propria iniziativa o, nel caso di gravi motivate urgenze, su richiesta di un/a dei o delle componenti, e comunque con la periodicità necessaria a rispettare i tempi previsti dalla normativa di volta in volta applicabile per l'espressione dei pareri. Le riunioni possono tenersi anche per via telematica.
2. Il Comitato si riunisce validamente se alla seduta è presente la maggioranza più uno dei e delle componenti, tra cui il o la Presidente.
3. In caso di assenza, i e le componenti del Comitato devono darne comunicazione tempestivamente e possono far pervenire per iscritto le osservazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.
4. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza assoluta dei e delle partecipanti alla seduta. Qualora vi sia parità di voti, prevale il voto del o della Presidente.
5. I e le componenti che si trovino in condizione di conflitto di interessi, sono tenuti e tenute a lasciare la seduta limitatamente a quella decisione. Se ciò facesse mancare il numero legale di cui al precedente co. 2, la riunione verrà aggiornata.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

6. Il Comitato esprime il proprio parere, corredato di motivazioni, in un apposito documento che viene allegato al verbale. Il Comitato ha facoltà di esprimere un parere in merito ad un progetto per via telematica, via e-mail, anche svincolato dalla convocazione di una regolare seduta, qualora tutti i membri del Comitato ricevano via e-mail tutta la documentazione utile e purché tutti i membri del Comitato ricevano comunicazione ed esprimano compiutamente il proprio parere via e-mail. I pareri formulati dal Comitato non esimono il soggetto che li ha richiesti dalle responsabilità proprie della funzione svolta.

Art. 7 Procedimento per l'emanazione del parere

1. Le richieste di parere dovranno essere presentate, secondo quanto stabilito dal Comitato e consultabile alla pagina web dedicata, dal o dalla responsabile della ricerca, fornendo tutte le informazioni relative al progetto di ricerca e la documentazione ivi richiesta.
2. La richiesta deve essere presentata al più tardi dieci giorni prima della riunione programmata per consentire al Comitato di esprimersi in tempi utili per la ricerca e/o il bando a cui si intende partecipare. Fatto salvo quanto detto sopra, il Comitato si esprime in linea con le tempistiche eventualmente dettate dal progetto o programma specifico di ricerca.
3. Il parere espresso dal Comitato ha natura vincolante.
4. Il o la responsabile della ricerca ha facoltà di ripresentare un progetto sul quale il Comitato ha espresso parere non favorevole, solo dopo opportuna revisione. Il Comitato esprimerà nuovo parere sulla proposta di progetto modificata.

Art. 8 Norme finali

1. Il presente Regolamento è adottato dal Comitato stesso e sarà sottoposto all'approvazione del Senato Accademico.
2. Ogni eventuale modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta dei e delle componenti il Comitato.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nell'Albo on line del relativo provvedimento di emanazione ed è altresì pubblicato sul sito web di Ateneo.